

Proc. n. 119/15RR T.L.

n. 4766/10 R.N.R.



**TRIBUNALE DI RIMINI**

**SEZIONE PENALE**

**- in funzione di giudice del riesame -**

In composizione collegiale,  
composto dai signori magistrati:

dott. Massimo Di Patria

Presidente

dott.ssa Silvia Corinaldesi

Giudice

dott. Raffaele Deflorio

Giudice relatore

Riunito nella camera di consiglio del 21 gennaio 2016, decidendo sull'appello presentato dall'avv. Alessandro Sarti in data 30.12.15 nell'interesse di

, avverso il provvedimento di rigetto della domanda di revoca del sequestro preventivo dell'autovettura emesso dal Tribunale di Rimini il ;

**ORDINANZA**

In data . veniva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dell'autoveicolo di proprietà del ; detto decreto veniva convalidato tempestivamente dal GIP di Rimini il

Il il difensore di avanzava istanza di revoca del sequestro preventivo d'urgenza.

In detta istanza, il difensore rappresentava che il era stato tratto a giudizio per guida in stato di ebbrezza e nelle more del procedimento di primo grado

era stato disposto il sequestro preventivo dell'autovettura, ai sensi dell'art. 186 comma 2 C.d.S e 321 comma 2 c.p.p. essendo il veicolo condotto dall'imputato di proprietà del medesimo.

Il procedimento di primo grado si concludeva con sentenza di condanna del Tribunale di Rimini n.            depositata il            avverso la quale pende tuttora appello, non ancora celebratosi.

Nell'istanza di revoca, il difensore deduceva l'illegittimità del sequestro tuttora in essere sull'autoveicolo del            in quanto era nel frattempo decorso il termine massimo di prescrizione del reato.

L'istanza di revoca veniva rigettata dal Tribunale di Rimini, che argomentava nel senso che la valutazione in merito all'avvenuta prescrizione del reato è di esclusiva spettanza del giudice d'appello.

Avverso detto provvedimento, il difensore proponeva appello, deducendo che se spetta al giudice d'appello dichiarare la prescrizione del reato, il giudice della cautela dovrebbe comunque valutare l'esistenza della causa estintiva, incidendo sul *fumus commissi delicti* e dunque sulla legittimità del sequestro in essere.

Secondo quanto argomentato dal difensore, che richiama recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, il *fumus commissi delicti* difetterebbe quando il reato presupposto risulti estinto per prescrizione, in quanto la causa estintiva escluderebbe la possibilità di configurare astrattamente l'esistenza di condizioni di legittimità del vincolo reale.

All'udienza del            il difensore si riportava ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento dell'appello. 

Il P.M.si associava alla richiesta di revoca del sequestro in quanto trattasi di sequestro finalizzato a confisca che ha natura amministrativa.

\*\*\*

Ritiene il Collegio che il gravame sia infondato e per l'effetto vada rigettato. Ed invero, occorre rilevare che con la sentenza di condanna depositata il \_\_\_\_\_, il Tribunale di Rimini, accertata la penale responsabilità del sig. \_\_\_\_\_ per guida in stato di ebbrezza, disponeva la confisca del veicolo ai sensi dell'art. 186 comma 2 c.d.s.

Pertanto, anche laddove il giudice d'appello dichiarasse la prescrizione del reato, potrebbe mantenere la confisca dell'autovettura, laddove rimanga ferma la statuizione in punto di responsabilità dell'imputato.

Ed invero, in una fattispecie identica a quella in esame, la Corte di Legittimità si è così pronunciata: *"In tema di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico, è legittima la decisione del giudice di appello, il quale, pur dichiarando l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, confermi la statuizione relativa alla confisca del veicolo prevista dal codice della strada, allorché l'impugnazione non abbia investito il punto della decisione concernente la responsabilità penale ed il fatto-reato sia stato definitivamente accertato (Fattispecie nella quale l'imputato aveva impugnato la sentenza di primo grado limitandosi a chiedere la conversione della pena detentiva nella corrispondente sanzione pecuniaria, senza contestare alcunché in ordine all'accertamento del reato ascrittogli)".* (Sez. 4, n. 6740 del 03/02/2015 - dep. 16/02/2015, Mazzoleni, Rv. 262250).

Detto principio di diritto è stato successivamente ribadito e sviluppato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 - dep. 21/07/2015, Lucci, Rv. 264434).

Per altro verso, vanno disattese anche le argomentazioni del P.M. che in udienza si è associato alla richiesta di restituzione del bene; ciò in quanto il sequestro preventivo non avrebbe potuto essere *ab origine* emesso, in ragione della natura di sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo prevista dall'art. 186 comma 2 C.d.S., come disciplinata a seguito della riforma intervenuta con L. 120/2010.

In primo luogo, deve rilevarsi come la legittimità dell'originario decreto di sequestro preventivo non possa essere in tal sede censurata, essendo abbondantemente decorsi i termini per la proposizione del riesame avverso il provvedimento cautelare reale.

Inoltre, il decreto di sequestro preventivo veniva emesso in data \_\_\_\_\_, dunque prima che intervenisse la L.120/2010.

Orbene, alla luce della sentenza Sez. U., 14484 del 19/01/2012 Cc. (dep. 17/04/2012) Rv. 252029 *"Il sequestro preventivo del veicolo finalizzato alla confisca per il reato di guida in stato di ebbrezza adottato prima della entrata in vigore della L. n. 120 del 2010, che ha configurato la confisca quale sanzione amministrativa accessoria, conserva di norma validità ed efficacia, dovendo tuttavia valutarsene la conformità ai nuovi requisiti sostanziali di natura amministrativa necessari per la sua adozione ed in riferimento ai presupposti che legittimano la confisca amministrativa."*

Avendo il giudice di prime cure accertato sia la responsabilità di \_\_\_\_\_ per guida in stato di ebbrezza, sia l'effettiva appartenenza dell'autovettura all'imputato, deve ritenersi legittimo anche l'originario provvedimento cautelare reale.

Alla luce delle suesposte considerazioni, deve pertanto ritenersi legittimo il provvedimento di rigetto del Giudice del Tribunale di Rimini depositato il \_\_\_\_\_ e, per l'effetto, deve confermarsi la confisca dell'autovettura del sig. \_\_\_\_\_

Al rigetto dell'appello consegue, per legge, la condanna al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M**

Visto l'art. 322 bis c.p.p.

**Rigetta**

L'appello promosso dall'avv. Alessandro Sarti in data \_\_\_\_\_ nell'interesse di \_\_\_\_\_, avverso il provvedimento di rigetto della domanda di revoca del sequestro preventivo dell'autovettura \_\_\_\_\_ emesso dal Tribunale di Rimini il \_\_\_\_\_

